



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE FERIALE

Il giudice,
letti gli atti, esaminate le richieste delle parti, sciogliendo la riserva assunta in data
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nell'ambito del giudizio : avente ad oggetto ricorso ex art. 700 c.p.c., vertente

TRA

nata a in data

per il tramite della sua procuratrice generale nata ad

giusta procura generale : -

raccolta registrata a , entrambe residenti

in rappresentata e difesa dagli avvocati Filomena

Gallo, Francesca Re e Angioletto Calandrini, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente

domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Filomena Gallo

RICORRENTE

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

, in persona del Direttore Generale, , legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' giusta procura in atti,

elettivamente domiciliata presso la pec del difensore

RESISTENTE

NONCHE'

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST,

in persona del legale rappresentante pro-tempore

rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti sottoscritta avanti al

del Repertorio, congiuntamente e

disgiuntamente dagli
domiciliata presso la sede

elettivamente

RESISTENTE

OSSERVA

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data _____ per il
tramite della sua procuratrice generale _____ ha dedotto di essere affetta da sclerosi
laterale amiotrofica; di essere vigile, cosciente e pienamente capace di comprendere la propria
condizione e di assumere decisioni libere e consapevoli, come da certificazioni mediche allegate; di
non avere più alcuna autonomia fisica e di non essere più in grado di parlare, di mantenere la posizione
eretta, di camminare né di compiere autonomamente movimenti con gli arti; di essere costretta sulla
sedia a rotelle e di comunicare mediante un dispositivo a scansione oculare, azionato con il
movimento degli occhi; di non essere più in grado di deglutire e di alimentarsi esclusivamente
mediante PEG.

In ragione di tale condizione, ha dedotto di aver presentato in data _____ all'ASL Napoli 3 Sud
istanza per la verifica delle condizioni individuate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del
2019 per l'accesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito e che, all'esito degli accertamenti
compiuti dalla Commissione tecnica multidisciplinare e acquisito il parere favorevole del Comitato
Etico Territoriale Campania 2, l'ASL Napoli 3 Sud ha comunicato l'esito positivo della verifica dei
requisiti richiesti; che, però, nonostante la verifica dei requisiti risalga _____ la procedura non
risulta ancora completata.

Ha, ancora, dedotto di aver diffidato in data _____ l'ASL Napoli 3 Sud a completare con urgenza
la procedura e che, con nota del _____ l'ASL rappresentava che le procedure di acquisizione
del dispositivo sul mercato avevano avuto esito negativo, che la richiesta formulata al CNR non aveva
ancora ricevuto riscontro formale e che era stata avanzata all'Azienda USL Toscana Nord Ovest una
richiesta di comodato temporaneo del sistema integrato di autosomministrazione controllato tramite
tracciamento oculare, progettato nell'ambito di altro procedimento innanzi al Tribunale di Firenze.
Dunque, ha allegato di aver richiesto all'ASL Napoli 3 Sud di definire il protocollo farmacologico e
la relazione conclusiva, di reperire il sistema di autosomministrazione e di individuare il personale
necessario, nonché all'Azienda toscana la collaborazione necessaria per la messa a disposizione del
sistema; che l'Asl Toscana Nord Ovest e il CNR manifestavano, a seguito di interlocuzioni con i
difensori della ricorrente, l'esistenza e la concreta disponibilità della soluzione tecnica già realizzata,
senza però stabilire un termine certo per la sua messa a disposizione; che frattanto l'Azienda toscana
riteneva necessario sottoporre il sistema a un'ulteriore verifica funzionale presso un laboratorio terzo
che, alla data dell' _____ non risultava ancora completata.

Pertanto, visto il progressivo aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente e la mancanza di tempi certi di definizione della procedura, ha chiesto al tribunale di disporre il completamento della fase attuativa della procedura di suicidio medicalmente assistito, disponendo la rimozione degli ostacoli sanitari, amministrativi, tecnici e organizzativi che ne impediscono la concreta operatività. Dunque, data la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* - avendo la ricorrente già ottenuto la positiva verifica delle condizioni richieste per l'accesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito - e del *periculum in mora* - in considerazione della natura irreversibile della patologia, dalla grave compromissione neuromuscolare e respiratoria della ricorrente e dall'assenza, allo stato, di un termine certo per il completamento delle attività necessarie alla concreta attuazione della procedura - ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate alle pagg. 31 e ss. del ricorso, previa nomina ai sensi dell'art. 68 c.p.c. ai fini dell'attuazione della misura quali ausiliari tecnici del giudice: dell'ingegnere .
direttore

già intervenuto nello sviluppo software e nelle attività tecniche relative al sistema utilizzato nel precedente caso, avvalendosi a loro volta degli ingegneri
e di già intervenuti nelle corrispondenti attività tecniche relative al sistema utilizzato.

Ha chiesto, infine, di fissare ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., nella misura di euro 500,00, ovvero nella diversa somma ritenuta equa, l'importo dovuto dall'Azienda resistente inadempiente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli specifici obblighi posti a suo carico dal provvedimento, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per ciascun adempimento, con le precisazioni di cui alla pag. 37 del ricorso, provvedendo infine alla regolamentazione delle spese di lite.

Fissata l'udienza del nel periodo feriale, in seguito all'istanza di anticipazione avanzata dai difensori della ricorrente in dat. la trattazione della causa è stata anticipata all'udienza del previa riassegnazione del procedimento alla scrivente quale giudice di turno.

2. Con comparsa depositata in data si è costituita in giudizio l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, la quale ha dedotto che il dispositivo predisposto dal CNR è l'unico utilizzabile per gli scopi di cui alla presente controversia disponibile in Italia, per cui l'Azienda ha completato il procedimento di acquisto al proprio patrimonio del dispositivo (composto da un puntatore oculare e da una pompa infusoriale peristaltica, tra sé collegati da un software predisposto appunto da C.N.R.), nonché avviato urgentemente lo svolgimento della prova dopo l'individuazione e contrattualizzazione di un laboratorio accreditato alla certificazione; che detta verifica è in corso con previsione di conclusione

nella settimana salve necessità di integrazione documentale o
modifiche/aggiornamenti di sicurezza sul prodotto.

Pertanto, la resistente ha, da un lato, confermato la più ampia disponibilità a mettere a disposizione l'apparecchiatura in via amministrativa, all'esito del rilascio della certificazione da parte del laboratorio incaricato, non opponendosi comunque all'accoglimento delle conclusioni di cui al punto 1) del ricorso e alla eventuale nomina di un referente, pur comportando ciò l'interruzione della procedura di verifica in corso, opponendosi invece all'adozione di misure coercitive ex art. 614bis c.p.c..

3. Con comparsa depositata in data _____ si è costituita l'Asl Na 3 sud, confermando la gravità delle condizioni di salute della ricorrente e l'esito favorevole della verifica dei requisiti di accesso alla procedura, nonché la fase interlocutoria avvenuta tra i difensori della ricorrente, le aziende sanitarie e il CNR per la messa a disposizione del dispositivo in questione. Dunque, ha eccepito l'insussistenza di un'inerzia da parte dell'azienda sanitaria; una sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla domanda relativa al protocollo farmacologico, elaborato frattanto dal CTPM e messo a disposizione dell'istante in data _____ la necessità che il dispositivo venga messo a disposizione dall'Usl Toscana Nord Ovest, al fine di poter provvedere agli adempimenti successivi di propria competenza; l'indispensabilità della collaborazione dell'

l'incongruità dei termini richiesti da controparte e l'insussistenza dei presupposti dell'art. 614 bis c.p.c..

4. Celebrata l'udienza in data _____ in modalità mista ex art. 127 bis c.p.c., sulle richieste e conclusioni formulate dalle parti, il giudice si è riservato.

4.1. Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.

Evidente è la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

In ordine al primo profilo, si osserva che la Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019 ha affermato che la verifica delle condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio deve restare affidata - in attesa della declinazione che potrà darne il legislatore - a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale. A queste ultime spetterà altresì verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze. La delicatezza del valore in gioco richiede, inoltre, l'intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità. Nelle more dell'intervento del legislatore, tale compito è affidato ai comitati etici territorialmente competenti. Tali comitati - quali organismi di consultazione e di riferimento per i problemi di natura etica che possano presentarsi nella pratica sanitaria - sono, infatti, investiti di funzioni consultive intese a garantire la tutela dei diritti e dei valori

della persona in confronto alle sperimentazioni cliniche di medicinali o, *amplius*, all'uso di questi ultimi e dei dispositivi medici (art. 12, comma 10, lettera c, del d.l. n. 158 del 2012; art. 1 del decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante «Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici»): funzioni che involgono specificamente la salvaguardia di soggetti vulnerabili e che si estendono anche al cosiddetto uso compassionevole di medicinali nei confronti di pazienti affetti da patologie per le quali non siano disponibili valide alternative terapeutiche (artt. 1 e 4 del decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, recante «Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica»). Ancora, la Corte ha affermato che le condizioni del richiedente che valgono a rendere lecita la prestazione dell'aiuto - patologia irreversibile, grave sofferenza fisica o psicologica, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di prendere decisioni libere e consapevoli - devono aver formato oggetto di verifica in ambito medico; che la volontà dell'interessato deve essere manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto è consentito dalle sue condizioni; che il paziente deve essere adeguatamente informato sia in ordine a quest'ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all'accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua.

Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti, emerge il positivo riscontro da parte dell'ASL Napoli 3 Sud delle condizioni individuate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 per l'accesso - la quale, tra l'altro, nel corso dell'udienza del comunicando mediante il puntatore oculare ad ella in uso, ha manifestato in modo chiaro e univoco la volontà di accedere al suicidio medicalmente assistito - alla suddetta procedura, all'esito degli accertamenti compiuti dalla Commissione tecnica multidisciplinare e acquisito il parere favorevole del Comitato Etico Territoriale Campania 2 (cfr. allegato n. 4 al ricorso; allegato n. 1 alla comparsa di costituzione dell'Asl Na 3 sud).

Ugualmente sussistente è il requisito del *periculum in mora*, insito nella patologia grave e irreversibile da cui è affetta e che è destinata ad aggravarsi con il trascorrere del tempo. Infatti, lo stato e la progressione della malattia, fonte di sofferenze intollerabili per la ricorrente, appaiono incompatibili con i tempi di un giudizio ordinario di cognizione. Nella specie, pur essendo già stata individuata la strumentazione e nonostante le Amministrazioni si siano rese disponibili a collaborare, le difficoltà di natura amministrativa e burocratica che si sono presentate rendono necessaria l'emissione del presente provvedimento, rispetto al quale tra l'altro le Amministrazioni medesime si sono dichiarate remissive.

Infatti, è evidente che il diritto dell'istante di assumere la decisione di porre fine alla propria esistenza, con modalità che possano garantire sotto il controllo medico una morte dignitosa - così come indicato nella sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - viene ad essere compromesso dal decorso

del tempo e, in particolare, dalla mancanza di tempistiche certe sulla conclusione della procedura di suicidio medicalmente assistito, ferma la necessità di verificare la persistenza della volontà libera, attuale e consapevole della ricorrente, la quale conserva in ogni momento la facoltà di revocare o rinviare la propria richiesta.

4.2. Ciò detto, non può poi ritenersi che sia sopravvenuta una carenza di interesse in merito alla domanda relativa al protocollo farmacologico, come invece rilevato dall'Asl Na 3 sud. Infatti, se è pur vero che la CTMP ha elaborato il protocollo (cfr. allegato n. 18 alla comparsa di costituzione e risposta), è altrettanto pacifico che per il relativo completamento, per come emerso anche dalle dichiarazioni rese in udienza, occorre acquisire prima il dispositivo che, allo stato, è ancora nella disponibilità dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest.

5. Dunque, affinché la situazione soggettiva vantata dalla ricorrente non rimanga priva di effettiva tutela, occorre definire le tempistiche delle attività sanitarie, tecniche e organizzative ancora necessarie ordinando, secondo quanto dettagliatamente previsto in dispositivo e tenuto conto delle indicazioni fornite in udienza sulle tempistiche, alle Aziende Sanitarie convenute l'adozione degli atti amministrativi, patrimoniali e materiali necessari per l'esecuzione della procedura di suicidio medicalmente assistito.

Tali termini decorreranno, come di seguito indicato, dal completamento della verifica del dispositivo presso il laboratorio accreditato, atteso che, come documentato dall'Azienda Usl Toscana, la verifica di funzionalità - raccomandata dal Ministero della Salute e volta anche ad ottenere una validazione tecnica per eventuali utilizzi in altri casi - è già in corso.

Resta fermo che, laddove la suddetta verifica non dovesse essere completata entro il termine

(data conclusiva indicata dal laboratorio incaricato), il dispositivo dovrà ugualmente essere consegnato entro il termine fissato in dispositivo al fine di non frustrare le esigenze cautelari. D'altra parte, come si evince dal precedente citato dalla ricorrente e allegato in atti (cfr. ordinanza del Tribunale di Firenze del _____), trattasi di verifica la cui opportunità è stata oggetto di raccomandazione del Ministero della Salute (cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest), che però non trova fondamento nella disciplina regolamentare sui dispositivi medici, ha natura non vincolante ed è finalizzata esclusivamente a garantire la funzionalità del dispositivo, già positivamente verificata in sede di collaudo, come dedotto dall'Avvocatura dello Stato nel predetto procedimento.

6. Al fine di attuare quanto disposto, il tribunale, in accoglimento delle richieste avanzate dalle parti, ritiene necessario avvalersi quali ausiliari ai sensi dell'art. 68 c.p.c. dell'ingegnere

direttore del

già intervenuto nello sviluppo software e nelle attività tecniche relative al sistema utilizzato, nonché degli ingegneri

già intervenuti nelle corrispondenti attività tecniche relative al sistema utilizzato nel precedente caso, conferendo agli stessi l'incarico indicato in dispositivo, che dovrà essere svolto nel rispetto delle tempistiche ugualmente previste in dispositivo.

Quanto al giuramento, si ritiene che, in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione e tenuto conto dell'urgenza, possa essere assegnato un breve termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliario con firma digitale, secondo quanto disposto dall'art. 193 c.p.c..

È opportuno, infine, onerare gli ausiliari di depositare una relazione conclusiva e di comunicare al tribunale ogni impedimento suscettibile di incidere sui tempi o sulle modalità di esecuzione dell'incarico.

7. Si ritiene, invece, di non dover accogliere l'istanza di condanna ex art. 614bis c.p.c., considerato il comportamento collaborativo manifestato dalle Amministrazioni convenute anche nel corso dell'udienza.

8. Attesa la necessità di verificare il rispetto delle modalità esecutive del provvedimento e, in particolare, l'effettiva messa a disposizione del dispositivo in questione e la trasmissione alla della relazione conclusiva della Commissione Tecnica Multiprofessionale Permanente, comprensiva dell'individuazione del farmaco e del relativo protocollo, nonché di acquisire dagli ausiliari una relazione sull'incarico conferito, va fissata una nuova udienza innanzi al giudice tabellarmente competente nel periodo ordinario (decreto del Presidente del Tribunale , avente ad oggetto) considerato che, in ragione delle tempistiche necessarie per l'esecuzione delle attività indicate in dispositivo, non appare possibile fissare la suddetta udienza nel corso del periodo feriale.

La liquidazione delle spese di lite e delle spese degli ausiliari va rimessa all'esito del giudizio.

9. In ragione del conferimento dell'incarico agli ausiliari sopra indicati, siccome non iscritti all'albo di questo tribunale o comunque non scritti in alcun albo, va disposta a norma dell'art. 22 comma 2 disp. att. c.p.c. la comunicazione del presente provvedimento al Presidente del tribunale.

P.Q.M.

- 1) accoglie il ricorso proposto da per l'effetto:
 - a) ordina all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, in persona del legale rappresentante p.t., di mettere a disposizione dell'ASL Napoli 3 Sud, per il tempo necessario al completamento della procedura di autosomministrazione da parte della signora e dunque di consegnare materialmente il dispositivo in oggetto, una volta conclusa la verifica di

che vengono nominati

ausiliari ai sensi dell'art. 68 c.p.c., di:

- 1) verificare, dopo la messa a disposizione e il trasferimento del sistema, l'integrità e il corretto mantenimento della configurazione hardware e software originaria già utilizzata;
 - 2) sovrintendere e, per quanto di rispettiva competenza, procedere alla riattivazione, installazione e configurazione del sistema presso il domicilio della signora
o nel diverso luogo concordato con la medesima;
 - 3) coordinare le operazioni necessarie alla calibrazione del dispositivo di puntamento oculare sulle specifiche capacità visive e comunicative della ricorrente;
 - 4) sovrintendere all'esecuzione delle prove strettamente necessarie a verificare il corretto funzionamento dell'intera configurazione dopo il trasferimento, l'installazione e la calibrazione;
 - 5) fornire le istruzioni operative necessarie e, ove occorra, la formazione al personale tecnico e sanitario individuato dall'ASL Napoli 3 Sud;
- d) dispone che gli ausiliari nominati depositino nel fascicolo telematico **entro e non oltre la data** dichiarazione di accettazione dell'incarico contenente la formula del giuramento con firma digitale ("giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità");
- e) onera i suddetti ausiliari di depositare, all'esito delle operazioni svolte, una relazione tecnica congiunta attestante le attività compiute e di comunicare al Tribunale ogni impedimento suscettibile di incidere sui tempi o sulle modalità di esecuzione dell'incarico;
- 2) rigetta l'istanza di condanna ex art. 614bis c.p.c.;
- 3) **rinvia all'udienza del** innanzi al giudice tabellarmente competente nel periodo ordinario, onerando gli ausiliari di depositare entro tale udienza la relazione richiesta sulle attività svolte, riservando all'esito la liquidazione delle spese di lite;
- 4) dispone a cura della Cancelleria la trasmissione del presente provvedimento al Presidente del tribunale a norma dell'art. 22 comma 2 disp. att. c.p.c..

Si comunichi alle parti costituite e agli ausiliari nominati.

Torre Annunziata,

Il giudice